



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 1/EL/2026

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali,
agricoltura e ambiente

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.).

Con decreto del Presidente della Regione di data 22 gennaio 2026, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2026 (art. 68.1.1.1.1, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”*.

Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 29 gennaio 2026, n. 5 supplemento n. 4 ed entra in vigore il 13 febbraio 2026:

<https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2026/5/S4/S4052601.pdf>

Tale regolamento è stato adottato al fine di coordinare in un unico testo normativo la disciplina contenuta nel nuovo articolo 68.1.1.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (da ora CEL) “Nuove misure a decorrere dall’anno 2026 delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori dei comuni della regione”, introdotto con la legge regionale 10 dicembre, n. 10 (legge regionale di stabilità 2026), e le disposizioni contenute nel regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2025-2030 emanato con DPRReg. n. 12 febbraio 2025, n. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, pertanto, la disciplina relativa alle indennità di carica degli amministratori locali sarà da rinvenirsi unicamente nel regolamento ricognitivo emanato con DPRReg. di n. 4 del 2026, in quanto a decorrere dalla medesima data cesserà l’efficacia delle disposizioni contenute nel DPRReg. n. 3 del 2025.

Il regolamento ricognitivo mantiene di fatto inalterato l’impianto di fondo e la disciplina del precedente regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2025-2030, prevedendo alcune ma significative novità.

1. NUOVA MISURA INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

Il primo elemento di novità riguarda la **misura delle indennità**.

L’articolo 68.1.1.1 del CEL ai commi 1 e 2 individua le percentuali di aumento delle indennità dei sindaci dei comuni della regione Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L’importo aggiornato delle indennità di carica dei sindaci è indicato nella tabella A per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e nella tabella B per i sindaci dei comuni della provincia di Bolzano. Le tabelle sono allegate al regolamento ricognitivo.

Si ricorda che la revisione dell’importo dell’indennità dei sindaci comporta necessariamente il conseguente adeguamento delle indennità previste per i vicesindaci e gli assessori comunali secondo le percentuali riportate, rispettivamente, nelle tabelle C ed E per i comuni della provincia di Trento e nelle tabelle D e F per i comuni della provincia di Bolzano.

Si ricorda, inoltre, di prestare attenzione ai **nuovi importi relativi al gettone di presenza** per i consiglieri comunali previsti nella tabella I allegata al regolamento ricognitivo. Infatti dando applicazione all’articolo 68.1.1.1, comma 6, del CEL sono stati aumentati gli importi dei gettoni per i consiglieri comunali indicati dal DPRReg. n. 3 del 2025.

2. INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I CONSIGLIERI DEI COMUNI DI BOLZANO E DI TRENTO

Secondo il comma 7 dell’articolo 68.1.1.1 del CEL a decorrere dal 2026, nei comuni di Bolzano e di Trento, in luogo dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali comunali, ai consiglieri comunali che non godono dell’indennità di carica, è corrisposta una indennità di funzione mensile forfettaria pari a euro 1.200 lordi e pari a euro 1.400 lordi per i capigruppo.

La partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni e degli altri organi collegiali di cui è membro, rimane – ovviamente – doverosa per il consigliere comunale/capogruppo.

Pertanto la legge regionale, al fine di disincentivare comportamenti opportunistici, prevede una decurtazione in caso di assenza: l’indennità di funzione è ridotta in misura pari a euro 100 per ogni assenza alle sedute del consiglio comunale e in misura pari a euro 50 per ogni assenza alle sedute delle commissioni e di altri organi collegiali. La stessa riduzione viene applicata nei casi di partecipazione del consigliere inferiore ai tempi minimi stabiliti con propria disposizione regolamentare dai comuni di Bolzano e di Trento.

Il regolamento regionale ricognitivo emanato con DPRReg. n. 4 del 2026 precisa opportunamente che la decurtazione deve intendersi riferita ai casi di assenza (o “insufficiente” partecipazione) alle sedute di organi collegiali per le quali era prevista la corresponsione ai consiglieri di un gettone.

Si rammenti infatti che per le sedute di consiglio comunale il gettone di presenza è previsto senz'altro dal comma 2 dell'articolo 67 del CEL; mentre per le sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste per legge o regolamento, i comuni stessi possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza, in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli (art. 67, c. 7, del CEL).

La decurtazione dell'indennità di funzione non sarà pertanto applicabile per le assenze (o "insufficiente partecipazione") alle sedute di commissioni, conferenze, comitati, o altri organi collegiali comunque denominati, per i quali alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10, non era prevista la corresponsione di un gettone di presenza.

Il regolamento prevede che in caso di costituzione di un nuovo organo collegiale, il comune stabilisce se l'assenza dei consiglieri componenti determini o meno la riduzione dell'indennità, salvo il caso che sia prevista l'attribuzione del gettone di presenza ai componenti esterni. In tal caso, la riduzione per l'assenza dei consiglieri va applicata.

In analogia alla regola prevista dall'articolo 20 (che esclude l'attribuzione del gettone di presenza in caso di seduta deserta), l'articolo 14, comma 5, del regolamento prevede la riduzione dell'indennità di funzione dei consiglieri comunali in caso di seduta andata deserta.

L'articolo 14, comma 6, del regolamento prevede poi che la riduzione dell'indennità di funzione si applica in caso di assenza alle sedute delle commissioni e degli altri organi collegiali:

- ai consiglieri comunali nominati membri effettivi, anche qualora alla seduta partecipi il membro supplente;
- sia ai consiglieri comunali nominati membri effettivi sia a quelli nominati membri supplenti in caso di assenza di entrambi.

La riduzione non trova invece applicazione con riguardo ai consiglieri semplicemente delegati, in considerazione delle modalità generalmente informali che contraddistinguono la loro designazione, che non consentono al comune di avere certezza sia in ordine alla delega che alla sua accettazione da parte del consigliere delegato.

Inoltre si prevede un'equiparazione dell'indennità di funzione ai gettoni di presenza ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di cumulo di indennità e gettoni e di limiti al cumulo dei gettoni di presenza prevista dal regolamento.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 24 relativo alla **decorrenza del regolamento** ricognitivo. Tale norma stabilisce la decorrenza delle disposizioni ivi contenute a far data dal 1° gennaio 2026, chiarendo che con la medesima decorrenza cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel DPR n. 3 del 2025.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037
e-mail: paolo.franceschi@regione.taa.it.